

Parere n. 40  
del 21/12/2016

**Oggetto:** Fondo di Finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali per l'anno 2016 – parere sui criteri di ripartizione della quota premiale e dell'intervento perequativo.

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

VISTO il D.P.R. del 1° febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, decreto adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il Decreto Legge del 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTA la legge del 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO il decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47, relativo all'Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica;

VISTO il decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca dell'8 febbraio 2013, n. 45;

VISTO il Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il DM n. 552 del 6 luglio 2016, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione dell'FFO;

TENUTO CONTO degli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011/2014;

VISTA la nota del 15 dicembre 2016, prot. 17164 del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca con la quale viene trasmesso all'ANVUR, per l'espressione del parere di competenza, lo schema di decreto recante i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2016, destinate alle finalità premiali e perequative nonché i criteri per il recupero delle somme per l'edilizia universitaria;

ESAMINATO lo schema di decreto concernente “Criteri di ripartizione della quota premiale e dell’intervento perequativo del Fondo di Finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali per l’anno 2016”;

#### FORMULA IL SEGUENTE PARERE

L’ANVUR premette di aver apprezzato la decisione di attendere i risultati della nuova VQR 2011-2014 per l’assegnazione della parte premiale del FFO, che verrà così distribuita agli Atenei in base a una fotografia più aggiornata del sistema della ricerca.

Valuta inoltre positivamente la destinazione alle finalità premiali e perequative delle risorse, pari a 38 milioni, non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nel complesso, le risorse disponibili per finalità premiali e perequative aumentano di 153 milioni, di oltre il 10 per cento rispetto allo scorso anno.

L’ANVUR giudica positivamente anche l’ulteriore aumento della quota premiale, del 3,5 per cento rispetto al 2015 (Articolo 1 e Allegato 1), seppure modesto rispetto alle maggiori risorse complessivamente disponibili per le finalità premiali e perequative, anche calcolate al netto dell’opportuna assegnazione di risorse straordinarie agli Atenei colpiti dagli eventi sismici 2016.

Il forte aumento delle risorse destinate all’intervento perequativo (Articolo 2 e Allegato 2), riflette soprattutto la crescita della quota destinata alla finalità, condivisibile, di evitare che l’entità del FFO 2016 di ogni università scenda eccessivamente rispetto a quanto ricevuto nel 2015. Ciò è dovuto in parte all’aggiornamento del peso dimensionale nel calcolo di IRAS1, restato fisso a quello utilizzato nel 2013 a seguito della VQR 2004-2010. Al riguardo, l’ANVUR auspica che il prossimo anno, quando la quota destinata alla suddetta salvaguardia tenderà a ridimensionarsi, le maggiori risorse disponibili siano destinate a un significativo aumento della quota premiale, in linea con le indicazioni della legge 98/2013. L’ANVUR inoltre auspica che, annualmente, l’assegnazione delle risorse premiali agli atenei tenga conto di una rilevazione aggiornata della loro dimensione, senza attendere gli esiti della nuova VQR, previsti per il 2021.

Riguardo ancora alla quota premiale, l’ANVUR apprezza che il 65% delle risorse, il 5% in più del minimo stabilito dalle norme, venga assegnato in base ai risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. L’ANVUR apprezza inoltre l’opportuno scorporo delle Scuole superiori a ordinamento speciale e l’utilizzo per esse di criteri legati alla sola VQR.

Con riferimento all’intervento perequativo, l’ANVUR ritiene che sia possibile migliorare i criteri che definiscono la quota C e suggerisce di avviare una riflessione congiunta con il Ministero al riguardo, volta a fornire proposte per il prossimo anno.

Si valuta infine positivamente la proroga al 31 marzo 2017 del termine di cui all'art. 2, comma 1, del DM 78 del 18 febbraio 2016, in merito alle risorse destinate al Piano straordinario ricercatori (art. 5).

Quanto all'allegato 1, l'ANVUR apprezza la composizione dell'indicatore finale di Ateneo IRFS (Indicatore A), e il corretto scorporo del 20% di IRAS2 tra IRFS e indicatori legati alla didattica (C e D).

Considerata la Nota del Presidente CRUI n. 2968 del 7 dicembre 2016, l'ANVUR valuta poi positivamente la soluzione del problema dei prodotti conferiti attraverso il coefficiente K, che permette un parziale e ragionevole recupero dei prodotti non conferiti. Si potrebbe valutare un sistema alternativo che fornisca fin dall'inizio un recupero solo parziale, ad esempio pari al 75% dello scostamento rispetto alla VQR 2004-2010, elevando contemporaneamente la soglia oltre il quale lo scostamento non è compensato.

L'ANVUR apprezza la scelta di utilizzare il valore dei punti organico utilizzati, anziché il numero dei soggetti in mobilità, quale parametro per la quantificazione delle risorse legate alla qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun Ateneo nel 2011-2014, come risultante dalla VQR. Tale soluzione, infatti, evita di sfavorire le assunzioni dall'esterno rispetto alle promozioni interne.

Ritiene tuttavia che la scelta di usare un indicatore che pesa la qualità del reclutamento sulla base dei soli punti organico effettivamente utilizzati possa impropriamente penalizzare Atenei che pur avendo adottando politiche virtuose di reclutamento nel periodo di riferimento avessero a disposizione meno punti organico per ragioni indipendenti dalla loro volontà, ad esempio per una struttura demografica del corpo docente più giovane. L'ANVUR suggerisce quindi di considerare anche la dimensioni dell'ateneo in termini di corpo docente.

Propone perciò di utilizzare un indicatore medio, che tenga conto in misura equilibrata di due indicatori: IRAS2 PO (adottato nell'Allegato 1 dello schema di decreto) e IRAS2 QUA (adottato nel contestuale schema di decreto per le università non statali) che pesa la qualità del reclutamento con le dimensioni del corpo docente dell'Ateneo.

Tutto ciò premesso l'ANVUR esprime parere favorevole allo schema di Decreto.

IL SEGRETARIO  
(dr. Sandro Momigliano)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Andrea Graziosi)

